

3257/3 / 21 AGO. 2019

ESENTE - STEUERFREI

Statuto "ARCI BOLZANO/BOZEN APS"

Premessa – atto di continuità: Arci comitato provinciale di Bolzano –APS/Arci Landeskomitee Bozen - VFG è un'associazione di promozione sociale e culturale, in continuità con A.R.C.I./PAB fondata il 28/04/1976, la cui ragione sociale venne modificata con la modifica dello STATUTO Associativo il 15/10/1991, da A.R.C./PB in A.R.C.I./PAB. Il seguente testo sostituisce lo statuto approvato dall'assemblea straordinaria il 19 novembre 2007, e successivamente modificato il 17.0.2010. Arci Bolzano/Bozen svolge la funzione di comitato territoriale per la provincia di Bolzano all'interno del sistema ARCI nazionale.

Titolo I ~ Principi ispiratori

Art. 1

Arci comitato provinciale di Bolzano –APS/Arci Landeskomitee Bozen - VFG " (di seguito denominata Arci Bolzano/Bozen Aps), è un'associazione di promozione sociale ai sensi del codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017)), autonoma e pluralista, è parte delle rete nazionale di ARCI ed ha come principale luogo della propria attività la provincia autonoma di Bolzano.

L'associazione promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. E' un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà, inteso come condivisione delle responsabilità di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale e del terzo settore. L'associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

Arci Bolzano/Bozen Aps è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono campi prioritari di iniziativa dell'Associazione:

- a) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la produzione e fruizione culturale;
- b) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- c) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- d) la promozione di un approccio di genere nell'associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- e) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- f) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva ed alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento ed a migliorare la qualità della

vita dei soci e di tutti i cittadini.

g) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

h) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

i) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

j) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

k) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;

l) promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

m) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

n) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

o) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali.

p) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

q) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione.

r) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

s) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei migranti e delle minoranze;

t) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

u) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

v) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo Settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

w) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

x) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;

y) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architettura

di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

z) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

aa) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

bb) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

cc) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione e ad ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici e al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici e alla genitorialità, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e ai pensionati, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

dd) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio e la promozione di progetti di prevenzione del disagio e di promozione dell'agio in ambito giovanile.

ee) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali.

ff) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

gg) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali;

hh) la promozione delle attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione alla cittadinanza globale;

ii) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo e della comunicazione, dell'informazione, dell'editoria, dell'emittenza radiotelevisiva, delle attività radioamatoriali, delle nuove tecnologie e della comunicazione telematica;

jj) la promozione delle attività di sostegno educativo alla famiglia e alla genitorialità

kk) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti.

Art. 3

L'ARCI persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del CTS):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS (lettera i);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lettera m);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d).
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (lettera k);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private (lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS (lettera u).

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall'Esecutivo Provinciale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Titolo II ~ Forme di appartenenza

Art. 4

In armonia con quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 21 dello Statuto nazionale possono aderire ad Arci Bolzano/Bozen Aps:

- a) singoli cittadini che approvano le finalità e lo Statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa
- b) associazioni di promozione sociale (APS) ed altre associazioni senza scopo di lucro, che possono anche adottare la qualifica di ente del Terzo settore (ETS);
- c) le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- d) le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- e) nonché le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale), che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole dello Statuto .

L'adesione delle organizzazioni: - che non abbiano la qualifica di APS è possibile, a condizione che il loro numero non sia superiore a 1/3 delle organizzazioni aderenti; le organizzazioni [cfr. art. 35 c. 3 del CTS] - di cui alla lettera d) è possibile, a condizione che il loro numero non sia superiore al 30% del totale delle organizzazioni aderenti. [cfr. art. 5 c. 1 lettera m) del CTS]

Le modalità di adesione delle Imprese sociali sono disciplinate da apposito regolamento. Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni l'acquisizione del certificato di adesione, e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale. Gli ETS di secondo livello potranno aderire secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda alla struttura di base aderente menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali secondo quanto previsto all'art. 6 dello statuto nazionale. Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. È compito dell'organo amministrativo, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale verrà rilasciato il certificato di adesione, l'adesione verrà annotata nel Libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei 30 giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione. Lo status di organizzazione aderente e di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Le/gli aspiranti socie e soci devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome,

cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa di Arci Bolzano/Bozen. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

Arci Bolzano/Bozen Aps riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti in provincia di Bolzano.

Titolo III ~ Diritti e doveri degli associati

Art. 6

I soci di Arci di Bolzano/Bozen Aps hanno pari dignità ed uguali diritti senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità, condizione professionale, personale o sociale. Hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Le organizzazioni aderenti sono chiamate a comportarsi con lealtà fra loro rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto, nel pieno rispetto di convinzioni ideologiche e della fede religiosa, delle differenze etniche, contro ogni pregiudizio razziale.

In particolare hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare l'eventuale documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;
- Avere accesso ai libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- Avere accesso ai servizi collegati con la tessera ARCI.

I soci e le organizzazioni aderenti sono tenuti a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti, nonché lo statuto di ARCI nazionale;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.
- A garantire l'affermazione dei principi ispiratori di ARCI in ogni sede ed a concorrere alla ricerca costante del confronto unitario e della sintesi programmatica nel rispetto delle garanzie di pluralità di opinione
- Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che derivano nei confronti delle associate/i rappresentati, in particolare modo per quanto riguarda la coerenza del loro comportamento con i deliberati degli Organi statuari, secondo le previsioni del CTS.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti

- competente; per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva

Titolo IV (III) ~ Articolazione organizzata e organi sociali.

Art. 8

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'associazione e al suo governo. Arci di Bolzano/Bozen Aps, in quanto parte articolazione territoriale in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli associati;
- monitorare l'attività degli associati, anche con riguardo all'impatto sociale;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle associazioni aderenti.

Art. 9

Sono organi sociali:

- a) Il congresso provinciale
- b) il consiglio provinciale
- b) l'esecutivo provinciale
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il collegio dei garanti
- f) organo di controllo

Art. 10

Il congresso provinciale è l'assemblea ai sensi dell'art. 24 del CTS che si svolge di norma ogni quattro anni, secondo le norme stabilite dal consiglio provinciale, nel rispetto dei seguenti principi:

- coinvolgimento delle basi associative
- partecipazione al congresso delle basi associative attraverso il principio della delega.

Il congresso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale di Arci Bolzano/Bozen Aps;
- discutere ed approvare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- eleggere il consiglio provinciale;
- eleggere l'organo di controllo;
- eleggere il collegio dei garanti;
- designare i delegati al consiglio nazionale.

Il congresso può svolgersi anche in forma straordinaria:

- in concomitanza del Congresso Nazionale;
- con decisione motivata del consiglio provinciale;
- con la richiesta motivata di 1/5 delle basi associative.

In questi casi è indetto entro sei mesi dalla decisione o richiesta e delibera unicamente sugli argomenti che hanno portato alla convocazione straordinaria. Il congresso è convocato nelle modalità previste dall'apposito regolamento approvato dal consiglio provinciale.

Art. 11

Il Consiglio provinciale è il massimo organo di indirizzo e deliberante dell'Associazione fra un congresso ed un altro. E' composto da un minimo di 7 ad un massimo di 30 componenti, cercando di rappresentare la complessità territoriale, tematica e progettuale dell'associazione.

La rappresentanza di una singola organizzazione aderente non può superare il 30% dei suoi componenti. La percentuale di presenza di delegati con rapporto di lavoro dipendente continuativo non può superare 1/3. I componenti dell'organo di controllo e del collegio dei garanti sono invitati alle sedute del Consiglio provinciale.

Il consiglio provinciale ha il compito di:

- a) applicare le decisioni congressuali;
- b) convocare il congresso provinciale ordinario o straordinario;
- c) approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) eleggere l'Esecutivo
- g) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente
- h) eleggere il segretario generale
- i) nominare eventuali gruppi di lavoro;
- j) decidere la costituzione o la partecipazione ad organizzazioni o imprese, nominando i propri rappresentanti;
- l) cooptare nuovi membri nella misura massima di $\frac{1}{4}$
- m) adottare un proprio regolamento interno, che disciplini la modalità di convocazione, il proprio funzionamento e le regole di decadenza dei propri componenti.
- n) approvare il regolamento del tesseramento.
- o) nominare o revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato per la revisione legale dei conti di cui all'art. 20.
- p) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Il consiglio provinciale può essere convocato sia mediante l'affissione all'albo associativo sia attraverso comunicazione anche in forma telematica.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

Art. 12

L'Esecutivo provinciale, composto da un minimo di 3 ad un massimo 7 componenti, inclusi Presidente, Vicepresidente e segretario, è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS, ed ha come funzioni:

- assicurare il governo e la direzione dell'associazione anche mediante l'assegnazione di deleghe o incarichi;
- assicurare il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo;
- attuare gli indirizzi programmatici ed organizzativi approvati dal Consiglio provinciale;
- elaborare l'eventuale documento economico di previsione, il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale
- provvedere all'ordinaria amministrazione
- nominare gruppi di lavoro per il presidio di specifiche tematiche;
- esaminare le richieste di adesione da parte di nuove organizzazioni che ne facciano richiesta;
- attuare i regolamenti approvati dal Consiglio provinciale;
- accettare le domande di ammissione delle organizzazioni che facciano richiesta di adesione e cura la tenuta del libro soci;

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi (sopra i 500€);
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile; acquistare, vendere e permutare beni immobili ed assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine, previa informazione del Consiglio Provinciale. delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

L'Esecutivo provinciale può riunirsi in modalità allargata per affrontare specifiche questioni all'ordine del giorno.

In caso di decisioni urgenti, se non vi sia la possibilità di convocare il Consiglio provinciale, l'esecutivo può assumere decisioni di competenza del consiglio stesso, che dovranno essere da questo ratificate entro 30.

L'esecutivo è convocato in modalità telematica ed è ammessa la partecipazione in remoto, attraverso dispositivi telematici, purché sia riconoscibile l'identità del partecipante.

Art. 13

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; rimane in carica per un periodo di 4 anni; convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Esecutivo provinciale. E' il punto di raccordo fra l'organismo rappresentativo, l'organo amministrativo e gli organismi di controllo. Rappresenta l'associazione in giudizio verso terzi.

Art. 14

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio del suo mandato e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente stesso.

Art. 15

Il Consiglio provinciale ha la facoltà di nominare un segretario generale che ha la funzione di esercitare la direzione operativa dell'associazione dando esecuzione alle decisioni assunte dagli organismi associativi. Cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili; una delibera dell'esecutivo ne regola limiti e funzioni. Nel caso in cui il Consiglio provinciale decida di non prevedere il segretario generale le funzioni sono svolte dall'Esecutivo provinciale collegialmente.

TITOLO V - gli organi di garanzia e controllo

Art. 17

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori

Le cariche di consigliere e componente dell'esecutivo sono incompatibili con quelle di garante e sindaco revisore.

Art. 18

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna di Arci Bolzano/Bozen Aps.

E' eletto dal congresso provinciale che può insediare sia in forma monocratica che collegiale. In questo secondo caso il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un Presidente.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti delle organizzazioni aderenti dove previsto;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio (il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione)
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Al Collegio dei Garanti sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria."

Art. 19

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Provinciale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'assemblea congressuale attiva il collegio dei sindaci revisori optando per la composizione monocratica o collegiale. In questo caso il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio provinciale senza diritto di voto.

Nel caso sussistano gli obblighi di cui all'art. 30 CTS, avrà altresì il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai componenti dell'organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, come previsto dall'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti

dovranno comunque possedere adeguata esperienza in campo amministrativo, contabile e associativo.

Articolo 20

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro (6 art. 30 del CTS);
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo V ~ Patrimonio, forme di finanziamento, amministrazione

Art. 21

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 22

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 23

L'attività amministrativa deve essere basata su una tenuta contabile tecnicamente efficiente, chiara, trasparente e documentata. A tal fine l'organizzazione deve tenere la contabilità a disposizione dell'organo di controllo che ha facoltà di controllo amministrativo.

Le cariche associative sono di norma gratuite.

Art. 24

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

L'associazione redige un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie, nel caso in cui i ricavi dell'associazione superino per due esercizi consecutivi i 220.000; nel caso in cui non venga superata detta soglia sarà possibile per l'associazione adottare un rendiconto di gestione. L'associazione, nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, redige il bilancio sociale secondo quanto previsto dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo VI ~ Norme finali

Art. 25

La durata dell'Associazione è illimitata. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 26

L'Associazione potrà costruire delle sezioni in diversi luoghi della provincia di Bolzano al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa' riferimento ai regolamenti di disciplina approvati per regolare le singole materie, allo statuto nazionale ARCI ed ai relativi regolamenti attuativi, al codice del terzo settore (d.lgs 117/2017), al codice civile ed a tutte le norme previste nel nostro ordinamento che regolamentano le associazioni non riconosciute.

Ai sensi dell'articolo 3. Bis dello statuto nazionale di ARCI, Arci Bolzano/Bozen Aps aderisce alla Federazione ARCI; in virtù di questa appartenenza, Arci Bolzano/Bozen Aps e le organizzazioni aderenti, beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio della rete nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 10 relativamente alle variazioni statutarie, il congresso, conferisce mandato al Consiglio provinciale in carica ad apportare modifiche allo Statuto qualora ciò si rendesse necessario per raccordarlo alla normativa vigente in materia di Associazioni di promozione sociale ed allo statuto nazionale Arci, e quando dette integrazioni o modifiche si rendano necessarie a all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Approvato il 1 giugno 2019

Il Presidente

[Firma]

Associazione Arci Bolzano/Bozen
39100 Bolzano - Via Garibaldi 14
Tel. 0471 325200 - Fax 0471 325200
Cod. Fis. 94070870210
Partita IVA 0227070210

UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
TERRITORIALES AMT BOZEN

Registrato in data 21 AGO 2019

Registriert am

al N. / unter Nr.

Serie 3 - ZF - 3257 - Einzahl €

ESENTE - STEUERFREI

* Firma su delega del Direttore Provinciale

* Unterschrift laut Vollmacht des Landesdirektors

L' Assistente - Der Assistent

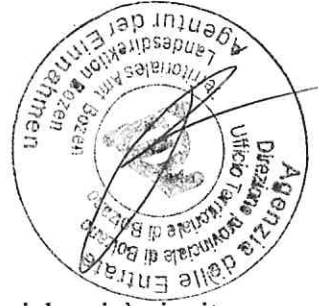
Patrick Bergamo



il Segretario

[Firma]

copie dell'atto approvato per
gli atti concernenti la legge
Kopie der Beschlüsse der
vom Gesetzgebungsrat Gebrauch



Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
Arci Bolzano/Bozen APS
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2019, il giorno 1 del mese di giugno, alle ore 10.30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea congressuale di Arci Bolzano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (*adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili*);
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Roberto D'Ambrogio il/la quale chiama alle funzioni di Segretario Sergio Bonagura.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda (convocazione).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola:

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**Arci Bolzano/Bozen APS** "
- b) la modifica di 19 articoli, l'abrogazione di 16 articoli (nn.6,8,12-15,17-18,21,24-27,31,33) l'inserimento di 7 nuovi articoli (articoli 7,9,17-20); a tal fine si allega al presente verbale il nuovo testo dello statuto modificato.
- c) il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato/a di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati/e alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente